

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 068/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'A.C.D. COLORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 23.11.2019 INFLITTA AL SIG. SPINELLI MASSIMO SEGUITO GARA SAN GIUSEPPE/COLORNO DEL 23.11.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza – Com. Uff. n. 20 del 26.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2014)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Colorno Calcio di Colorno (Parma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL F.C.D. SPORTING BELLINZAGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D'ERRICO LUCA SEGUITO GARA DERTHONA FBC 1908/SPORTING BELLINZAGO DEL 25.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C.D. Sporting Bellinzago di Bellinzago Novarese (Novara) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore D'Errico Luca a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'A.S.D. LATIAS AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ;
- INIBIZIONE FINO A TUTTO 8.3.2015 AL SIG. LEGARI ANTONIO,

**INFLITTE SEGUITO GARA LATIAS/POLIMNIA DEL 4.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 48 del 8.1.2015 – Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 51 del 22.1.2015)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Latias di Latiano (Brindisi). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCAPINI MATTEO SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/INVERUNO DEL 25.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Virtusvecomp Verona di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FEDELE DE MARIA NELSON FEDERICO SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015)

La C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Barletta di Barletta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Barletta di Barletta, riduce la sanzione dell’ammenda a € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2015 INFLITTA AL SIG. RANA MICHELE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 31.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 440 del 5.2.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Barletta di Barletta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

Publicato in Roma il 12 febbraio 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio